

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita i giorni 19 settembre e 17 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EZIO BOUCHE' (già Presidente ed attualmente dirigente della Soc. FC Sangiuseppese) E DELLA SOCIETA' FC SANGIUSEPPESE (nota n. 2988/121pf06-07/SP/ma del 22.2.2008)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 22.2.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Bouchè Ezio, già presidente ed attualmente dirigente della società FC Sangiuseppese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS anche con riferimento agli artt. 17, 18, 19 e 52 delle NOIF della FIGC nonché,
- la società FC Sangiuseppese per responsabilità ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere da chi rivestiva la carica di Presidente all'epoca dei fatti.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che il Sig. Bouchè Ezio:

- aveva ingenerato la falsa rappresentazione che la società FC Sangiuseppese avesse mutato la sua denominazione in "NEAPOLIS", creando confusione e sovrapposizione con la già esistente società di Napoli denominata "Centro Sport e Studi Neapolis";
- aveva indicato quale proprio campo di gioco lo stadio "Collana" sito in Napoli e non ubicato e/o limitrofo al territorio del Comune ove ha sede la stessa società FC Sangiuseppese;
- aveva posto in essere atti univocamente diretti a far disputare le gare della società FC Sangiuseppese nel predetto stadio e non in quello sito nel comune di San Giuseppe Vesuviano, sebbene quest'ultimo fosse stato dichiarato idoneo dal fiduciario degli Impianti Sportivi;
- aveva conseguentemente trasferito di fatto il titolo sportivo della FC Sangiuseppese dal territorio di San Giuseppe Vesuviano a quello di Napoli.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati facevano pervenire unica e congiunta memoria difensiva a mezzo della quale rilevavano che:

- in via preliminare, tra gli atti d'indagine - e sebbene se ne facesse nella Relazione dell'Ufficio Indagini espressa menzione - non vi era alcuna traccia dei verbali di interrogatorio resi dai maggiori referenti della società deferita;
- nel merito, non avevano posto in essere la violazione contestata dal Procuratore Federale e non vi era alcuna prova dell'asserita violazione.

Pertanto, gli incolpati chiedevano, in via preliminare, la sospensione del procedimento per l'acquisizione dei suddetti verbali di interrogatorio e, nel merito, il proscioglimento in ordine alla contestata violazione.

Alla riunione del 19.9.2008, cui comparivano il Rappresentante della Procura Federale – che precisava il capo di incolpazione in merito al titolo della responsabilità della società – ed il difensore degli incolpati – che chiedeva termini a difesa in conseguenza della precisazione del Rappresentante della Procura Federale sul capo di incolpazione – codesta Commissione, emetteva ordinanza a mezzo della quale concedeva termini alle parti e invitava la Procura Federale a depositare i verbali degli interrogatori citati nella relazione dell'Ufficio Indagine, rinviando alla riunione del 17.10.2008.

Con nota del 29.9.2008 la Procura Federale faceva pervenire a questa Commissione i suddetti verbali.

Con nota del 10.10.2008, gli incolpati, a mezzo del loro difensore, facevano pervenire memoria integrativa a mezzo della quale rilevavano che dalla lettura dei suddetti verbali non emergeva alcun profilo di responsabilità a loro carico.

All'odierna riunione è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 per la Società e la sanzione della inibizione per mesi sei per il Sig. Bouchè Ezio.

Per gli incolpati è comparso il difensore, il quale si è riportato al contenuto dei propri scritti difensivi e delle conclusioni in essi rassegnate.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del Sig. Bouchè Ezio e della società FC Sangiuseppese in merito alla violazione contestata.

Difatti, dall'esame della copiosa documentazione prodotta in atti si evince che il Sig. Bouchè Ezio ha posto volontariamente in essere una condotta lesiva degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1, CGS.

In particolare, dai numerosi articoli giornalistici pubblicati su quotidiani sia locali sia nazionali – quali ad esempio le Cronache di Napoli e Tuttosport - allegati alla Relazione dell'Ufficio Indagini risulta chiaramente provato che *l'odierno incolpato*, nell'ambito di un progetto non regolamentare e volto alla variazione della denominazione sociale della società da lui presieduta ed al trasferimento di fatto del medesimo titolo sportivo e del campo di gioco, *aveva ingenerato presso tutta l'opinione pubblica* – con quel che ne consegue in termini di maggior eco del fatto - *la falsa rappresentazione che la società FC Sangiuseppese avesse mutato la sua denominazione in "NEAPOLIS"*, utilizzando egli stesso tale denominazione ovvero permettendo e non impedendo – mediante comportamenti positivi, quali ad esempio comunicati ufficiali della società da lui presieduta ovvero smentite giornalistiche successive alla pubblicazione degli articoli giornalistici in cui la medesima società Sangiuseppese veniva chiamata NEAPOLIS - che altri soggetti utilizzassero tale denominazione per indicare la società da lui presieduta.

Orbene, così facendo, l'odierno incolpato, oltre a creare confusione e sovrapposizione con la già esistente società di Napoli denominata "Centro Sport e Studi Neapolis", ha di fatto creato le condizioni affinché per quest'ultima società fosse più difficile utilizzare legittimamente e liberamente il proprio titolo sportivo.

Inoltre, nell'ottica di realizzare il progetto sopra indicato, lo stesso incolpato, avendo indicato più volte quale proprio campo di gioco lo stadio "Collana" sito in Napoli – ed in quanto tale non ubicato e/o limitrofo al territorio del Comune ove ha sede la stessa società FC Sangiuseppese – *ed avendo posto in essere atti intenzionalmente diretti* – quale ad esempio le richieste inoltrate alla FIGC-LND per la variazione del campo di gioco - *a far disputare le gare della società FC Sangiuseppese nel predetto stadio* - e non in quello sito nel comune di San Giuseppe Vesuviano, sebbene quest'ultimo fosse stato

dichiarato idoneo dal fiduciario degli Impianti Sportivi - *ha tentato di trasferire di fatto il titolo sportivo della FC Sangiuseppese dal territorio di San Giuseppe Vesuviano a quello di Napoli*, e ciò in palese violazione di quanto statuito dalle NOIF.

A riprova di ciò e dell'esistenza di tale progetto, vale la pena di ricordare quanto riferito dal Sig. Sisto Vitello - consigliere della società incolpata - il quale, durante l'interrogatorio reso ai Collaboratori dell'Ufficio Indagini ha dichiarato che *"...in quella occasione i sigg. Ezio Bouchè e Mario Moxedano illustrarono il futuro della Sangiuseppese che, con i vari passaggi, poteva diventare società "NEAPOLIS", con ciò riconoscendo che gli stessi vertici societari avevano iniziato a porre in essere, senza avere effettuato ed ottenuto le rituali richieste ed autorizzazioni, tutta una serie di attività volte alla variazione non consentita della denominazione sociale della società Sangiuseppese e dello stesso titolo sportivo.*

Ciò posto, va rilevato che le difese argomentate in questa sede dagli incolpati non possono assumere alcun rilievo, atteso che i medesimi deferiti non hanno offerto e/o prodotto alcun elemento che possa inficiare la effettiva ricostruzione dei fatti così come descritti ed accertati nella relazione dell'Ufficio Indagini.

In forza di quanto sopra, il comportamento posto in essere dal Sig. Bouchè Ezio integra senza ombra di dubbio alcuno la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e pertanto deve affermarsi la sua responsabilità, nonché quella della società FC Sangiuseppese ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere alla società FC Sangiuseppese, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) ed al Sig. Ezio Bouchè la sanzione della inibizione per mesi 2 (due).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Alessandro Vannucci, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 17 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(337) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MURATORE (dirigente responsabile organizzativo della scuola calcio della AS Cisco Calcio Roma Srl), DEI CALCIATORI LORENZO D'ARCANGELO, GIACOMO CORRIAS, ANDREA CONVERTINO, ALESSIO AMELI, IGOR ALLEGRINI, ALESSIO DI SIMONE, MATTEO FREDA E DELLA SOCIETA' AS CISCO CALCIO ROMA Srl (nota n. 4709/807pf07-08/GR/en del 12.5.2008)**

### **1) Il deferimento**

Il Vice Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Massimo Muratore, dirigente responsabile organizzativo della Scuola Calcio dell'AS Cisco Calcio Roma Srl (di seguito anche detta, per brevità, "Cisco"), i calciatori - tutti tesserati per la Cisco, appartenenti alla categoria "esordienti" - Lorenzo D'Arcangelo, Giacomo Corrias, Andrea Convertino, Alessio Ameli, Igor Allegroni, Alessio Di Simone, Matteo Freda e l'AS Cisco Calcio Roma Srl, per rispondere, rispettivamente:

- il sig. Muratore, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione ed in virtù del combinato disposto degli artt. 10, comma 2 del CGS, art. 39 comma 3 e 5 ed art. 40, comma 4 delle NOIF;
- i suindicati calciatori, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art.1, comma 1, CGS, in relazione ed in virtù del combinato disposto di cui all'art. 40, comma 4 delle NOIF;
- la Società per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento ascritto ai propri dirigenti e tesserati.

La Procura ha proceduto al deferimento, sulla base della seguente ricostruzione dei fatti:

- i genitori dei calciatori oggi deferiti, in data 24/26 novembre 2007, chiedevano alla Pol. Saxa Flaminia Labaro (di seguito anche detta, per brevità, "Pol. Saxa") – con cui questi ultimi erano tesserati - lo svincolo per rinuncia dei propri figli, sulla base di carenze tecnico-organizzative;
- in data 29 novembre 2007 i calciatori, benché ancora tesserati per la Pol. Saxa, venivano iscritti alla scuola calcio della Cisco, dove iniziavano gli allenamenti presso la struttura, di titolarità di quest'ultima, denominata "Armata di Mare";
- in data 20 dicembre 2007 il Comitato Regionale Lazio LND inseriva i nominativi dei suindicati calciatori tra quelli svincolati;
- in data 21 dicembre 2007 l'Ufficio Tesseramenti trasmetteva i cartellini dei calciatori oggi deferiti alla Cisco.

Sulla base di questa ricostruzione in fatto, la Procura ha contestato i seguenti addebiti:

- quanto al Muratore, l'aver autorizzato l'iscrizione dei calciatori deferiti prima di aver ottenuto lo svincolo dalla precedente società di appartenenza e l'averli utilizzati, tra l'altro, negli allenamenti, pur se ancora non tesserati;
- quanto ai calciatori, per avere, di fatto, iniziato l'attività presso la Cisco, pur non avendo, al tempo, ancora ottenuto lo svincolo ed il tesseramento per detta Società.

I deferiti si sono costituiti nel procedimento, depositando una memoria con cui - chiedendo, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l'irrogazione della sanzione minima ritenuta di giustizia, oltre, in via istruttoria, l'audizione personale - hanno evidenziato la legittimità del comportamento del sig. Muratore, preliminarmente ponendo un distinguo tra la fattispecie della "iscrizione" e quella del "tesseramento", per poi inquadrare diversamente il significato della partecipazione dei giovani calciatori, in data antecedente al loro tesseramento per la Cisco, nelle sedute di allenamento organizzate da quest'ultima società presso i propri impianti.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per i calciatori mesi tre di squalifica, per il sig. Muratore mesi sei di inibizione e per la Società Cisco Roma l'ammenda di € 1.400,00 con diffida. Sono comparsi inoltre il difensore della Società Cisco Roma e del sig. Muratore, nonché i calciatori rappresentati dai rispettivi genitori e il rappresentante della Soc. Cisco.

## **2) I motivi della decisione**

La Commissione, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltate le parti, rileva che il deferimento è fondato.

L'art. 10, comma 2, CGS prevede che *"Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto ed al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe"*.

La partecipazione di un calciatore, tesserato con altra Società, alle sedute di allenamento, realizza la fattispecie vietata dalla norma richiamata.

Il tesseramento dei giovani calciatori per la Cisco è intervenuto in data 21 dicembre 2007, successivamente all'intervento svincolo degli stessi, in data 20 dicembre 2007, dal

tesseramento che li legava alla Pol. Saxa. Questo è il fatto che rileva ai fini del deferimento.

E difatti, mentre si può ragionevolmente sostenere che cosa diversa sia la qualificazione dell'iscrizione alla scuola calcio rispetto al "tesseramento" federale, certamente la partecipazione agli allenamenti della squadra per cui non si è tesserati realizza l'ipotesi violativa della norma sopra richiamata.

Ora, vi è prova in atti che i giovani calciatori hanno partecipato agli allenamenti organizzati dalla Cisco presso le proprie strutture prima di essere tesserati per la suddetta Società. La stessa difesa dei deferiti, difatti, non è riuscita ad offrire spiegazioni convincenti rispetto ad una asserita diversa "qualificazione" della partecipazione a detti allenamenti, da parte dei ragazzi, prima e dopo l'intervenuto tesseramento. Si parla, difatti, nella memoria depositata in atti, di una mera distinzione "quantitativa" tra il "prima" - "*sporadiche occasioni*" - ed il "dopo" del tesseramento, mera distinzione quantitativa che dovrebbe far ritenere, per ciò che attiene al "prima", che quelle sedute non fossero sufficienti ad integrare "*neppure l'elemento della "utilizzazione del calciatore" di cui all'art. 10, co. 2, NOIF*".

Ad avviso di questa Commissione, non ravvisandosi alcun distinguo "qualitativo" tra i due momenti - il "prima" ed il "dopo" - la partecipazione alle sedute di allenamento in data antecedente all'intervenuto tesseramento comporta un'utilizzazione dei giocatori come tale vietata.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **3) Il dispositivo**

Per questi motivi, la Commissione accoglie il deferimento proposto e per l'effetto infligge:

1. al sig. Massimo Muratore la sanzione dell'inibizione per giorni 15;
2. ai calciatori Lorenzo D'Arcangelo, Giacomo Corrias, Andrea Convertino, Alessio Ameli, Igor Allegroni, Alessio Di Simone, Matteo Freda la sanzione dell'ammonizione;
3. alla Società AS Cisco Calcio Roma Srl la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

### **(342) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO TUCCIO (Presidente della Soc. Gela Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' GELA CALCIO SpA (nota n. 4565/501pf07-08/AM/en del 6.5.2008)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 6.5.2008 nei confronti di Angelo Tuccio (Presidente della Soc. Gela Calcio SpA) per violazione di cui all'art. 5 commi 1 e 6 lett. a), b) e d) CGS e della Società Gela Calcio SpA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (per il Tuccio: pena base giorni 60 di inibizione ed € 3.000,00 di ammenda ridotta ai sensi dell'art. 24 nella misura di giorni 40 di inibizione e € 2.000,00 di ammenda ulteriormente ridotti ai sensi dell'art. 23 CGS nella misura definitiva di giorni 30 di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda; per la Società Gela: pena base ammenda € 4.500,00 ridotta ai sensi dell'art. 24 nella misura dell'ammenda di € 3.000,00 ulteriormente ridotta ai sensi dell'art. 23 CGS nella misura definitiva dell'ammenda di € 2.000,00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risultano corretti e le sanzioni indicata risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

inibizione per giorni 30 (trenta) e ammenda di € 1.000,00 (mille/00) al sig. Angelo Tuccio;

ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Società Gela Calcio SpA.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**(266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERMANNO PICCONE (Presidente della Soc. FC Celano Olimpia Srl), PIETRO LEONARDI (all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), ALESSANDRO TULLI (Presidente della Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) E DELLE SOCIETA' FC CELANO OLIMPIA Srl E AS CISCO CALCIO ROMA Srl (nota n. 3938/241pf07-08/AF/en del 3.4.2008)**

### **1) Il deferimento**

Con atto del 3.4.2008 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Ermanno Piccone (Presidente della Soc. FC Celano Olimpia Srl), Pietro Leonardi (all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) e Alessandro Tulli (Presidente della Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) per violazione degli artt. 1, n. 1, CGS e 105, n. 2, NOIF, nonché le Società' FC Celano Olimpia Srl e AS Cisco Calcio Roma Srl per violazione dell'art. 4, n. 1, CGS, con riferimento ai comportamenti concernenti la scrittura privata sottoscritta in data 16.1.2007 avente ad oggetto il diritto di opzione finalizzato alla acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni di due calciatori.

I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive nelle quali si contesta la prospettazione della Procura federale e, in conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la condanna dei deferiti e l'applicazione della sanzione dell'inibizione per sei mesi per Piccone, Tulli e Leonardi e della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per le Società Celano e Cisco.

Sono comparsi altresì i difensori di Piccone e Tulli e delle due Società, nonché il Leonardi e il rappresentante della Soc. Cisco, i quali, dopo aver esposto le argomentazioni a propria difesa, hanno concluso per il proscioglimento dagli addebiti contestati.

### **2) I motivi della decisione**

La Commissione, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltate le parti, osserva quanto segue. Non è accoglibile l'eccezione di prescrizione ex art. 18, co. 4, del previgente CGS, in quanto il fatto non è riconducibile alla fattispecie prevista da tale norma, che regola "i diritti di natura economica" e "le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari

pattuizioni economiche”. La scrittura privata in questione, infatti, non può essere considerata come pattuizione economica, avendo la veste e la natura di un vero e proprio contratto con il quale si conviene il trasferimento di due calciatori da una Società ad un'altra previo pagamento di un corrispettivo per acquisire il diritto di opzione al quale dovrà seguire il trasferimento del tesserato e il pagamento della somma pattuita.

Risulta, invece, fondata la questione relativa alla violazione dell'art. 27, co. 8, CGS previgente (ora trascritto all'art. 32, co. 11, CGS). Invero, tale articolo prescrive che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale”. Orbene, in data 25.5.2007, il Presidente della Lega professionisti serie C, nel comunicare alle Soc. Celano e Cisco la non validità della scrittura privata del 16.1.2007, in quanto “predisposta in dispregio della normativa vigente”, trasmetteva contestualmente alla Procura federale, per quanto di competenza, la scrittura stessa. Dalla trasmissione di tale atto - richiamato, peraltro, nella relazione dell'Ufficio indagini - decorrono i termini di cui all'art. 27, co. 8, CGS. Ne consegue che le indagini iniziate nella stagione sportiva 2006/07 dovevano concludersi prima dell'inizio della stagione successiva. Non essendosi ciò verificato e non essendo stata richiesta alcuna proroga, il deferimento deve essere dichiarato improcedibile.

Le rimanenti questioni sollevate dai deferiti rimangono assorbite.

### **3) Il dispositivo**

Per questi motivi, la Commissione dichiara non doversi procedere nei confronti dei deferiti.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 17 ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete